

**FOGLIO INFORMATIVO**

**Fideiussione Specifica**

**Informazioni sulla Banca**

**Denominazione e forma giuridica:** Farbanca Spa

**Sede legale:** Via Imerio, 43/b – 40126 Bologna

**Sede amministrativa:** Via Imerio, 43/b – 40126 Bologna

**Indirizzo telematico:** www.farbanca.com

**Codice ABI:** 3110

**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia :** 5389

**Gruppo bancario di appartenenza:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Direzione e Coordinamento:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Numero di iscrizione al Registro delle imprese :** 01795501202

**Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce:**

- Fondo Interbancario per la tutela dei depositi
- Fondo nazionale di garanzia

**Capitale sociale:** Euro 28.242.100 i.v.

**Riserve:** Euro 5.679.190

**Caratteristiche e rischi tipici**

**Struttura e funzione economica**

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti dalla specifica operazione bancaria oggetto della garanzia che potrebbe essere, ad esempio, un finanziamento, un'apertura di credito, un'anticipazione su titoli piuttosto che su crediti o su merci, uno sconto o una negoziazione di titoli cambiari o documenti. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (cal. reviviscenza della garanzia).

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

<b>Garante</b>	<i>E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca</i>
<b>Debitore principale</b>	<i>E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca</i>
<b>Importo massimo garantito</b>	<i>E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale</i>
<b>Reviviscenza della garanzia</b>	<i>Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati</i>
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	<i>E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debito principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo</i>
<b>Regresso</b>	<i>E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca</i>

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Spese ed oneri

Non è prevista la diretta applicazione di commissioni o spese a carico del fideiussore per il rilascio della garanzia a favore della Banca.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### FIDEIUSSIONE SPECIFICA

#### Oggetto della garanzia

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore in relazione all'operazione garantita specificamente individuata in contratto per capitale, interessi, anche moratori ed ogni altro accessorio e spesa.

**Impegno a rimborsare le somme già incassate dalla Banca in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.**

Il fideiussore s'impegna a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.

#### **Solidarietà e indivisibilità nei confronti di eredi o aventi causa**

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### **Termine della garanzia. Recesso**

La garanzia si estende ad eventuali aumenti, rinnovi o proroghe dell'operazione, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla Banca, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da detti eventuali aumenti, rinnovi o proroghe.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione della garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

Nel caso l'operazione garantita sia un'apertura di credito il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione

#### **Responsabilità del fideiussore**

La Banca può azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, del garante o di qualsivoglia altro obbligato, anche decorsi i termini di cui all'art. 1957 CC.

#### **Pagamento del fideiussore**

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine è automaticamente estesa al garante. Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di valersi anche nei suoi confronti, sin dal momento in cui gli sia comunicato il recesso del rapporto garantito, della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili. Il fideiussore, al quale non si applichi la normativa relativa ai contratti con i consumatori, non potrà opporre alla Banca, in deroga all'art. 1945 Cod. Civ., le eccezioni opponibili dal debitore principale.

#### **Inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fidejussori**

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

#### **Rinuncia ad opporre eccezioni**

Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

#### **Limiti al diritto di regresso o di surroga**

Il diritto di regresso o di surroga, che spettasse al fideiussore nei confronti di debitore, coobbligati o garanti, potrà essere esercitato solo una volta estinte le ragioni di credito della Banca.

#### **Rinuncia ad eccezioni di cui all'art. 190 Cod. Civ.**

Il fidejussore dichiara che, quando analoga lettera di fideiussione sia rilasciata anche dal coniuge, l'obbligazione si intende assunta (ai sensi dell'art. 186 Cod. Civ.) da entrambi congiuntamente per la comunione legale o convenzionale, presente o futura, nonché separatamente con rinuncia ad ogni eccezione di sussidiarietà e di parziarietà di cui all'art. 190 Cod. Civ..

#### **Controversie e Foro giudiziario.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto ed all'utilizzazione dei Servizi in esso regolati è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, se il Cliente è un "Professionista"; quello di residenza o domicilio eletto del Cliente se lo stesso è un "Consumatore".